

## OBBLIGO DI ESIBIZIONE DI CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 (c.d. "green pass") INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27.04.2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito "Regolamento") e del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento europeo

### **Titolare del trattamento**

Comune di San Benedetto del Tronto nella persona del legale rappresentante pro tempore - E-mail: [comunestbt@comunestbt.it](mailto:comunestbt@comunestbt.it) - PEC: [protocollo@cert-sbt.it](mailto:protocollo@cert-sbt.it)

### **Responsabile della protezione dei dati**

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il dr. Santo Fabiano - tel.: 0691132200 - Email: [dpo@santofabiano.it](mailto:dpo@santofabiano.it) PEC: [santofabiano@pec.it](mailto:santofabiano@pec.it)

### **Base giuridica del trattamento**

Ai sensi dell'art. 6, lett. c del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali, "il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento".

Nel caso specifico, il trattamento è necessario per adempiere all'obbligo di verifica del possesso della Certificazione Verde Covid-19 ai sensi del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening". In ottemperanza alle disposizioni contenute nel citato Decreto Legge, chiunque accede a una pubblica amministrazione, per lo svolgimento di attività lavorativa, formazione o volontariato, è obbligato a possedere ed esibire su richiesta, le certificazioni previste dall'articolo 9, comma 2 del decreto-legge n. 52/2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87). Le modalità di svolgimento delle suddette verifiche sono contenute nelle Linee guida contenute nel DPCM del 12 ottobre 2021 in attuazione dell'art.1 comma 5 del citato decreto-legge.

### **Finalità e descrizione del trattamento**

Il dato è trattato dai Responsabili del controllo o loro delegati ciascuno per quanto di competenza al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione dei servizi del Comune nel rispetto del quadro normativo vigente. I dati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità istituzionali previste, nell'ambito del disposto di leggi, regolamenti o norme contrattuali.

La verifica di cui all'articolo 9-quinquies del decreto - legge n. 52/2021, come introdotto dall'articolo 1, comma 1 del decreto - legge 21 settembre 2021, n.127, è esercitata per il personale dipendente dell'Ente mediante implementazione - a decorrere dal 15 ottobre 2021 - di strumentazione automatizzata integrata ai sistemi automatici di rilevazione delle presenze. Detta strumentazione consente la immediata comunicazione all'ufficio del personale, competente a rilevare la presenza/assenza dal servizio, anche dell'eventuale riscontro negativo alla verifica della certificazione verde covid-19. L'attività di automatica di controllo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'articolo 13 del DPCM 17 giugno 2021 viene esercitata mediante la lettura del codice a barre dimensionale, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

L'ufficio del personale, a ciò autorizzato dal Dirigente del Personale, ricevuta la segnalazione dal sistema automatizzato o verificato che l'assenza dal servizio di un dipendente non sia dovuta ad altro motivo legittimo, provvede a comunicare al Dirigente e al Direttore del servizio interessato l'assenza ingiustificata rilevata, per le conseguenze di cui al comma 6 del citato articolo 9 - quinquies.

In caso di ritardo nella messa a punto del sistema automatizzato o in caso di malfunzionamento dello stesso, nonché nei confronti di chi svolga nella sede comunale attività di formazione, tirocinio o volontariato, la verifica sul personale del Settore viene effettuata dal Dirigente competente o da Personale da lui incaricato - nel caso anche "a campione" su una percentuale di personale non inferiore al 20% di quello presente in servizio, e comunque nell'arco della fascia antimeridiana - attraverso l'impiego della app di verifica nazionale VerificaC-19 su telefono cellulare aziendale appositamente in dotazione al soggetto accertatore.

### **Natura dei dati personali strettamente necessari per perseguire la finalità descritta**

*Personali comuni:* la verifica della certificazione verde Covid-19 comporta l'accesso ai dati personali identificativi (nome e cognome, data di nascita) nonché al dato relativo alla validità della certificazione stessa. Si specifica che il Titolare del Trattamento non tratta, né ha in alcun modo accesso, agli specifici dati relativi all'avvenuta vaccinazione, alla negatività e/o alla guarigione del soggetto interessato, potendo visualizzare esclusivamente il dato generico relativo alla validità della certificazione.

### **Informativa, consenso e conseguenze di un eventuale rifiuto**

Considerata la base giuridica, per il trattamento non è richiesto il consenso dell'interessato e non sussiste alcun diritto di revocare tale consenso. L'eventuale mancato possesso o la mancata esibizione della certificazione verde Covid-19, salvo i casi di esenzione, determina l'impossibilità per il personale di accedere ai locali comunali. Inoltre, in tali ipotesi il personale è considerato assente ingiustificato e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

### **Archiviazione e conservazione**

Nell'ambito della verifica della certificazione verde Covid-19 non si ha alcuna conservazione dei dati personali. Saranno conservati, invece, i dati relativi alle verifiche e le comunicazioni riguardanti il personale non in possesso della certificazione richiesta

### **Note sui diritti dell'interessato**

Si specifica che per quanto riguarda i dati contenuti nella certificazione verde Covid-19, quali l'avvenuta vaccinazione, la negatività e/o la guarigione del soggetto interessato, il titolare del trattamento è il Ministero della Salute.

In caso di violazione delle disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016, l'interessato potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, secondo la normativa vigente.

### **Categorie di destinatari**

Le informazioni acquisite saranno destinate all'Ufficio del Personale ai fini degli adempimenti di competenza ed eventualmente al Settore di appartenenza.

Destinatario esterno potrà essere il Prefetto competente per territorio nel caso di avvio della procedura sanzionatoria prevista dall'art.9-quinquies del decreto-legge n. 52/2021.

### **Comunicazione e trasferimento all'estero**

I dati non vengono comunicati e/o trasferiti all'estero.